



# COMUNE DI ACQUI TERME

Decreto nr. 17 del 20/08/2020

OGGETTO: REVOCA ASSESSORE MAURIZIO GIANNETTO

PREMESSO che l'art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che "il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della giunta....omissis" e che per la giurisprudenza acclarata l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed "intuitu personae";

CONSIDERATO che:

- l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;
- il citato art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che "il Sindaco ed il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio", ne consegue che l'obbligo di motivazione è previsto in sede di comunicazione al Consiglio Comunale della revoca dell'Assessore;

RITENUTO, tuttavia, in ragione del costante indirizzo giurisprudenziale di dover motivare il provvedimento in oggetto;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 13/07/2017 con il quale il Sig. Maurizio Giannetto, nato a Roma il 29/06/1948, è stato nominato quale Assessore componente la Giunta Comunale, con il contestuale conferimento delle deleghe relative alle seguenti materie: **Polizia Urbana, Ambiente, Raccolta e smaltimento dei rifiuti, Economato, Protezione Civile, Canile;**

RICHIAMATO il Decreto Sindacale nr. 16 del 04/11/2019, con il quale si è proceduto alla revisione delle deleghe affidate a ciascun Assessore Comunale e per effetto del quale risulta che l'Assessore Maurizio Giannetto fosse titolare delle deleghe relative alle seguenti materie: **Polizia Locale e Amministrativa, Ambiente, URP, Protezione Civile, Tutela Animali e Trasporti;**

EVIDENZIATO che nel corso del tempo tra l'Assessore Maurizio Giannetto e l'Amministrazione Comunale sono emerse divergenze inconciliabili, tali da ledere l'identità di intenti e la coesione necessaria a pervenire alla realizzazione del programma di mandato e da compromettere irreparabilmente i presupposti fiduciari che avevano determinato la sua nomina alla carica Assessorile;

**PRECISATO** che il venir meno della “fiducia” sulla idoneità del nominato a rappresentare coerentemente gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici non è, in ogni caso, da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazione afferente a qualità personali o professionali dell’Assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio ma, piuttosto, meramente finalizzato a salvaguardare la serena prosecuzione del mandato amministrativo, nell’interesse della collettività rappresentata e a tutela di trasparenza, imparzialità e buon andamento, principi cardine dell’attività della Pubblica Amministrazione;

**DATO ATTO** che il provvedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 in quanto, come stabilito dal Consiglio di Stato - Sez. V- nella sentenza n. 280/2009, replicando la sentenza n. 209/2007 e dal Consiglio di Stato - Sez. V - nella sentenza n. 4057/2012, “la revoca dell’incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione di avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l’ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull’esito finale per il migliore perseguimento dell’interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l’Amministrazione del Comune nell’interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio Comunale”;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DECRETA**

1. di revocare, per i motivi di cui in premessa e che qui s’intendono integralmente richiamati, il proprio Decreto n. 6 del 13 luglio 2017, con cui si nomina Assessore il Sig. Maurizio Giannetto, dando atto che la revoca della nomina alla carica di Assessore comporta, contestualmente, la revoca di tutte le deleghe conferite dal Sindaco in ragione della carica istituzionale conferita (Decreti Sindacali nr. 6 del 13/07/2017 e nr. 16 del 04/11/2019);
2. di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che, pertanto, sino ad ulteriore provvedimento in merito, tutte le attività politico amministrative inerenti le deleghe affidate all’Assessore Maurizio Giannetto faranno capo al Sindaco;

#### **DISPONE**

che il presente atto venga notificato all'interessato a cura dei Messi Notificatori;

che, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 267/2000 – comma 4, venga data comunicazione del presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza;

di comunicare il presente atto per opportuna conoscenza al sig. Prefetto della Provincia di Alessandria.

Acqui Terme, 20 agosto 2020

**IL SINDACO**  
*Lorenzo Giuseppe Lucchini*

